

REGIONE SICILIA  
**Azienda Ospedaliera**  
*di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione*  
**"GARIBALDI"**  
Catania

DELIBERAZIONE N. 186 del 08 FEB. 2022

**Oggetto:** Sentenza n.36730 dell'08/10/2021 della Corte Suprema di Cassazione- Restituzione delle trattenute mensili sulla retribuzione del Dott. S.B.

Proposta N° 86 del 07/02/2022

**STRUTTURA PROPONENTE**  
**(SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE)**

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Aurelia Scibilia

Il Dirigente Responsabile

Dott.ssa Gaetana Bonanno

**Registrazione Contabile**

Budget Anno \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_ Aut.

Budget Anno \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_ Aut.

**NULLA OSTA,** in quanto conforme alle norme di contabilità

**Il Dirigente Responsabile**  
**Settore Economico Finanziario e Patrimoniale**  
**(dott. Giovanni Luca Roccella)**

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,  
**il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,**  
*nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019*

con l'assistenza del Segretario, dott. \_\_\_\_\_ ha adottato la seguente deliberazione

*Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi*

## Il Dirigente Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane

Premesso che con deliberazione n. 315 del 10/11/2014 è stato affidato al Settore Risorse Umane il mandato di ripetere nei confronti del dipendente Dott. S.B. la somma versata da questa Azienda in esecuzione della sentenza emessa il 23/04/2014 dal Tribunale di Catania, II Sezione Penale;

Che con successiva deliberazione n. 398 del 17/04/2018 è stata disposta, con effetto immediato, la sospensione delle trattenute sulla retribuzione del suindicato dipendente per le motivazioni ivi meglio specificate e fino alla definizione del giudizio incardinato dinanzi l'autorità giudiziaria, con contestuale mandato al Servizio Legale di comunicare ogni e qualunque variazione fosse intervenuta in ordine all'accertamento della responsabilità in capo al sanitario coinvolto;

Che con nota prot. n. 169/SL del 17/11/2021, il Servizio Legale ha comunicato l'avvenuta trasmissione a mezzo del legale che ha assistito il sanitario innanzi la Suprema Corte di Cassazione, della sentenza n.36730 dell'08/10/2021 con cui è stata annullata senza rinvio la precedente declaratoria di estinzione del reato ascritto al Dott. S.B. e disposto la definitiva assoluzione dello stesso;

Che, contestualmente, il Servizio Legale ha comunicato l'intenzione del sanitario, successivamente formalizzata con nota pec del 03/02/2022 a firma del Suo difensore, di richiedere il rimborso delle somme trattenute a titolo di provvisoria sugli emolumenti corrisposti, al fine di recuperare le somme attribuite alle parti civili costituite nel giudizio penale;

Considerato che, in riscontro alla richiesta di cui alla nota prot.n. 19758/RU del 23/11/2021, con parere del 10/01/2022 (prot.n. 0019/SL), successivamente integrato con nota prot.n. 0053/Sl del 19/01/2022, il Servizio legale ha posto in evidenza che *“la sentenza di condanna della Corte dei Conti è ... determinativa e costitutiva del debito risarcitorio (Corte Costituzionale 12 giugno 2007, n. 183) ; col che compete al giudice contabile verificare quale sia l'accertamento contenuto nella sentenza penale della Corte di Cassazione 2021/36730 e, dunque, di commisurare la somma ascrivibile al responsabile all'entità della colpa. Ne segue che, in mancanza di un pronunciamento della Corte dei Conti sul danno erariale posto in essere dal Dr. B., non possono essere applicate regole peculiari dell'illecito civile in assenza di elementi certi liquidi ed esigibili per eseguire trattenute prove di titolo.”*

Che, inoltre, in seno al citato parere è stato precisato quanto di seguito: *“... l'eventuale credito erariale,..... tenuto conto degli esiti del giudizio penale e dell'assenza di statuizioni civili rese in danno del dipendente (anche in considerazione della revoca della costituzione di parte civile), allo stato appare eventuale ed incerto, atteso che*

*il presunto danno avanzato dalla Corte dei Conti sarebbe comunque soggetto al possibile riparto dell'attivo da pare della procedura di LCA per i crediti ammessi in via definitiva.”;*

Accertato che, in ordine alla trattenute mensili operate -in esecuzione della sentenza emessa il 23/04/2014 dal Tribunale Penale di Catania- sugli emolumenti del Dott. S.B. a decorrere dal 01/01/2015 (come disposto con deliberazione n. 315/2014) e fino al 31/03/2018 (come disposto con deliberazione n. 398/2018), le stesse ammontano alla complessiva somma di € 28.587,00 al netto delle ritenute fiscali e previdenziali (e cioè € 733,00 X 39 mesi);

Ritenuto, pertanto, di disporre la restituzione a favore del Dott. S.B. della somma di € 28.587,00 come sopra complessivamente determinata, in esecuzione della sentenza della Corte di Cassazione n.36730 dell'08/10/2021 con cui è stata annullata senza rinvio la precedente declaratoria di estinzione del reato ascritto e disposta la definitiva assoluzione dello stesso, tenuto altresì conto dell'assenza di statuizioni civili rese in danno del dipendente e della mancanza, allo stato, di un pronunciamento della Corte dei Conti sul danno erariale posto in essere dallo stesso;

Ritenuto di dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere alla restituzione di quanto dovuto secondo le modalità meglio specificate dal legale del sanitario con comunicazione pec del 03/02/2022, imputando la spesa complessiva di € 28.587,00 sul conto economico 40001100020 del bilancio 2022;

Ritenuto, infine, di notificare la presente deliberazione al Servizio Legale, al fine di consentire gli eventuali ed ulteriori adempimenti di competenza;

Ravvisata, quindi, l'urgenza e l'indifferibilità della presente, stante l'obbligo di provvedere alla restituzione di quanto dovuto onde evitare maggiori costi ed oneri a carico di questa ARNAS;

**Attestata** la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

Prendere atto del parere del 10/01/2022 (prot. n. 0019) reso dal Servizio Legale in riscontro alla nota prot. n. 19758/RU del 23/11/2021, successivamente integrato con nota prot.n. 0053/SL del 19/01/2022.

Disporre, conseguentemente, la restituzione a favore del Dott. S.B. della somma di € 28.587,00 al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, quali trattenute mensili operate, per le causali esposte in parte premessa, sugli

emolumenti corrisposti dall'Ente, in esecuzione della recente sentenza della Corte di Cassazione n.36730 dell'08/10/2021 con cui è stata annullata senza rinvio la precedente declaratoria di estinzione del reato ascritto e disposta la definitiva assoluzione dello stesso, tenuto altresì conto dell'assenza di statuizioni civili rese in danno del dipendente e della mancanza, allo stato, di un pronunciamento della Corte dei Conti sul danno erariale posto in essere dallo stesso.

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere alla restituzione di quanto dovuto secondo le modalità meglio specificate dal legale del sanitario con comunicazione pec del 03/02/2022, imputando la spesa complessiva di € 28.587,00 sul conto economico 40001100020 del bilancio 2022.


Notificare la presente deliberazione al Servizio Legale, al fine di consentire gli eventuali ed ulteriori adempimenti di competenza.

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, stante l'obbligo di provvedere alla restituzione di quanto dovuto onde evitare maggiori costi ed oneri a carico di questa ARNAS.

Allegati: omissis (ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n.101/2018).

### **Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane**

(Dott.ssa Gaetana Bonanno)



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gaetana Bonanno', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Preso atto** della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Preso atto** della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto, disporre di:

Prendere atto del parere del 10/01/2022 (prot.n. 0019) reso dal Servizio Legale in riscontro alla nota prot. n. 19758/RU del 23/11/2021, successivamente integrato con nota prot.n. 0053/SL del 19/01/2022.

Disporre, conseguentemente, la restituzione a favore del Dott. S.B. della somma di € 28.587,00 al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, quali trattenute mensili operate, per le causali esposte in parte premessa, sugli emolumenti corrisposti dall'Ente, in esecuzione della recente sentenza della Corte di Cassazione n.36730 dell'08/10/2021 con cui è stata annullata senza rinvio la precedente declaratoria di estinzione del reato ascritto e disposta la definitiva assoluzione dello stesso, tenuto altresì conto dell'assenza di statuizioni civili rese in danno del dipendente e della mancanza, allo stato, di un pronunciamento della Corte dei Conti sul danno erariale posto in essere dallo stesso.


Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere alla restituzione di quanto dovuto secondo le modalità meglio specificate dal legale del sanitario con comunicazione pec del 03/02/2022, imputando la spesa complessiva di € 28.587,00 sul conto economico 40001100020 del bilancio 2022.

Notificare la presente deliberazione al Servizio Legale, al fine di consentire gli eventuali ed ulteriori adempimenti di competenza.

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, stante l'obbligo di provvedere alla restituzione di quanto dovuto onde evitare maggiori costi ed oneri a carico di questa ARNAS.


**Il Direttore Amministrativo**

(Dott. Giovanni Annino)




**Il Direttore Sanitario**

(Dott. Giuseppe Giammanco)




**Il Direttore Generale**

(Dott. Fabrizio De Nicola)



**Il Segretario**

Dott.ssa Maria Antonietta Liuzzi



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

\_\_\_\_\_ e ritirata il giorno \_\_\_\_\_

L'addetto alla pubblicazione  
\_\_\_\_\_

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n.

30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo  
\_\_\_\_\_

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
  - a. nota di approvazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_